



COMUNE di CASELETTE
Città Metropolitana di TORINO

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/07/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 01/08/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____

INDICE

ART.	Descrizione	pag.
1	FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
2	DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
3	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	3
4	DETERMINAZIONE FERMATE SCUOLABUS	3
5	MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA AL SERVIZIO	4
6	RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE	4
7	TARIFE E CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA – MODALITÀ DI RISCOSSIONE	5
8	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	5
9	MODALITÀ DI PAGAMENTO	6
10	TARDATO PAGAMENTO, PAGAMENTI IRREGOLARI E/O INSUFFICIENTI, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	7
11	COMPORAMENTO UTENTI	7
12	TRASPORTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE	8
13	ULTERIORI DISPOSIZIONI	8
14	RECLAMI	8
15	PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO	9
16	DATI PERSONALI	9
17	FORO COMPETENTE	9
18	PROVVEDIMENTI ABROGATI	9
19	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	9

Art. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio del Comune di Caselette, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Caselette che frequentano le scuole pubbliche Primaria e Secondaria di primo grado "Istituto Comprensivo" del Comune di Caselette, tramite servizio scuolabus.

Il servizio scuolabus potrà inoltre essere utilizzato da alunni residenti in altri Comuni, regolarmente iscritti ad uno dei plessi scolastici di Caselette, utilizzando la rete di fermate del territorio comunale.

La priorità all'utilizzo del servizio scuolabus spetta ai residenti del Comune di Caselette.

I non residenti potranno, sia all'inizio che nel corso dell'anno scolastico, usufruire del servizio solo qualora vi siano dei posti liberi sugli scuolabus e secondo le modalità precisate al successivo articolo 5.

Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto viene espletato, per l'intero arco dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dalla competente Autorità scolastica. Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o per altre ragioni in cui sia necessario interrompere temporaneamente le attività didattiche (maltempo, calamità od emergenze).

Il servizio verrà svolto mediante gestione diretta con il personale del Comune di Caselette o affidato a Ditta specializzata, perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.

Le modifiche ai percorsi e alle fermate dello scuolabus vengono determinate annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e sono approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Il servizio di trasporto scolastico si effettua sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano, nelle fasce orarie che comprendono gli orari di entrata e di uscita comunicati dal Dirigente Scolastico.

Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola si individueranno, in collaborazione col Dirigente Scolastico, le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

Nel caso di variazioni dell'orario dell'attività scolastica che prevedono l'ingresso posticipato, o l'uscita anticipata, causa il numero di giri scuolabus che devono essere effettuati in contemporaneità di orario, potranno non essere effettuati alcuni servizi scuolabus.

Si cercherà di garantire la puntualità dei mezzi, con riferimento agli orari comunicati all'inizio dell'anno scolastico.

Il Comune di Caselette s'impegna a garantire un servizio efficiente e, qualora non possa essere garantito, ad avvisare gli utenti del mancato o ritardato svolgimento del servizio.

Art. 4 – DETERMINAZIONE FERMATE SCUOLABUS

La salita e la discesa dei bambini può avvenire solo nelle fermate autorizzate dal Comune.

Nel corso dell'anno scolastico, in relazione ad esigenze sopravvenute, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa potranno essere approvate - sentito l'Assessore competente e previa valutazione del Responsabile dell'Area Tecnica - variazioni nel piano delle fermate.

Art. 5 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE, RINUNCIA AL SERVIZIO

L'adesione al servizio scuolabus avviene a seguito di richiesta scritta, redatta su apposito modulo disponibile on-line, presentata da ~~un~~ esercente la patria potestà o da chi eventualmente ha il minore in affidamento familiare, da consegnare all'Ufficio Scuola entro i termini stabiliti dall'Ufficio stesso, al fine di consentire una razionale organizzazione del servizio.

La mancata presentazione del modulo inibirà la fruizione del servizio.

Il servizio non può essere erogato agli utenti che non risultano in regola con il pagamento del servizio relativo all'anno scolastico precedente fino ad avvenuta regolarizzazione della loro posizione.

Le eventuali domande presentate, oltre il termine stabilito per l'iscrizione al servizio di cui al precedente comma 1, a seguito di successiva scelta/necessità di aderire al servizio, e/o da trasferimenti di residenza, e/o cambiamento di scuola, possono essere accolte - previa comunque la disponibilità dei posti a sedere sullo scuolabus dedicato - solo se non comportano modifiche dei percorsi e degli orari stabiliti. In caso positivo l'Ufficio Scuola provvede a comunicare la data dalla quale l'alunno può fruire del servizio.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità dei posti sullo scuolabus, viene redatta una lista d'attesa in ordine di arrivo delle domande al Protocollo comunale e con le modalità di cui all'art. 2 (commi 3 e 4).

La variazione delle seguenti informazioni dichiarate al momento dell'iscrizione (fermata prescelta, nominativi e recapiti dei delegati al ritiro) deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Scuola che provvederà all'aggiornamento dell'archivio.

La rinuncia definitiva al servizio di trasporto scuolabus deve essere comunicata in forma scritta, prima del verificarsi dell'evento, all'Ufficio Scuola dagli esercenti la patria potestà o da chi eventualmente ha il minore in affidamento familiare.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ DELLE FAMIGLIE

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni s'impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus. In caso di impedimento devono espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.

L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

Nel caso di alunni che frequentano le classi 4^a e 5^a della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria la famiglia può, tuttavia, autorizzare il proprio figlio ad attendere lo scuolabus, o ad essere lasciato dall'autista al rientro, autonomamente. In tal caso deve essere sottoscritta dai genitori apposita dichiarazione, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino.

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus, e viceversa, è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

I genitori sono responsabili del comportamento dei propri figli sullo scuolabus, non solo per eventuali danni arrecati al mezzo ed ai compagni di viaggio, ma anche del comportamento scorretto, pericoloso e contrario al presente regolamento.

L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disagi, le famiglie devono comunicare tempestivamente all'Ufficio Scuola del Comune, all'autista ed alle insegnanti eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

In caso di maltempo (ad es: abbondanti nevicate durante la notte) potrà verificarsi l'esigenza, per garantire l'incolumità degli alunni, di non poter svolgere il servizio trasporto scuolabus o la necessità – su disposizioni della Prefettura di Torino – di chiudere i plessi scolastici. Le famiglie verranno avvisate entro le ore 7:15 del mattino delle variazioni del servizio o dell'impossibilità di svolgimento dello stesso o della chiusura dei plessi scolastici (Home page - sezione *In Evidenza*).

Gli elenchi degli iscritti al servizio trasporto sono consegnati agli operatori del servizio (autisti) e, per conoscenza, alle rispettive scuole ed al Dirigente Scolastico.

Art. 7 – TARIFFE E CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA – MODALITA' DI RISCOSSIONE

Per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado del Comune di Caselette, l'erogazione del servizio trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico delle famiglie, ai sensi delle vigenti normative in materia.

Le famiglie degli alunni concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale attraverso il pagamento di una tariffa la cui entità, e le relative modalità di applicazione, vengono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

Ogni utente deve pertanto corrispondere una quota, come contribuzione al costo del servizio, determinata eventualmente sulla base della situazione economica del nucleo familiare rilevata dall'Attestazione I.S.E.E..

Per ogni anno finanziario la Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, stabilisce o riconferma le quote differenziate di contribuzione al servizio di trasporto scolastico e le eventuali riduzioni alle tariffe.

La quota di partecipazione al servizio viene resa nota alle famiglie con la pubblicazione, sul sito del Comune, delle tariffe annuali nonché tramite la scheda per l'iscrizione al servizio per il successivo anno scolastico.

Agli alunni iscritti alle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado di Caselette, non residenti nel territorio comunale, che usufruiscono del servizio scuolabus, viene applicata la tariffa "non residenti", comprensiva dei costi di gestione sostenuti dal Comune per il funzionamento del servizio trasporto scuolabus.

Agli alunni non residenti viene applicata la medesima tariffa degli alunni residenti solo previo formale accordo, relativo al contributo delle spese di gestione, tra i rispettivi Enti Locali interessati.

I Comuni di Val della Torre e Caselette, nell'ambito della Convenzione per il quinquennio 2015-2020 avente come oggetto "*Convenzione per la gestione in forma associata del servizio refezione scolastica e della riscossione informatizzata delle rette refezione, trasporto scuolabus ed assistenza mensa*" - stipulata l'8.5.2015 - provvedono alla riscossione informatizzata delle rette scolastiche refezione, trasporto scuolabus ed assistenza mensa tramite la ditta appaltatrice del servizio di refezione.

Art. 8 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Alle quote di partecipazione al servizio trasporto scolastico vengono applicate, per i soli residenti in Caselette, le seguenti agevolazioni:

a) AGEVOLAZIONI ISEE

Per poter fruire delle agevolazioni tariffarie stabilite annualmente dalla Giunta Comunale le famiglie devono presentare all'Ufficio Scuola, entro i termini stabiliti annualmente dal medesimo Ufficio, la D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e la relativa Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 del 05.12.2013 e del D.M. 7.11.2014 e norme vigenti.

Decorso il termine di validità della D.S.U., non si potrà più utilizzare per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già concesse.

L'applicazione delle tariffe agevolate avviene con idoneo provvedimento assunto dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Qualora l'utente non produca la documentazione richiesta (D.S.U. e Attestazione ISEE) viene inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.

La D.S.U. e l'attestazione ISEE devono essere presentate contestualmente alla richiesta di fruizione del servizio di trasporto scuolabus.

Se presentate successivamente potranno pervenire entro il 20 del mese e, previa adozione di idoneo atto amministrativo, le agevolazioni tariffarie saranno applicate a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'Attestazione I.S.E.E..

b) Secondo quanto previsto annualmente dal Comune di Caselette, per coloro che hanno un figlio diversamente abile iscritto al servizio di trasporto scolastico è prevista l'esenzione totale dal pagamento del costo del servizio stesso. L'accesso gratuito al servizio è assentito agli alunni in

possesso di certificazione medica, rilasciata ai sensi della legge 104/1992 e s.m.i., dalla competente Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili dell'ASL territorialmente competente, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. In questo caso il beneficiario deve allegare alla domanda di iscrizione al servizio la suddetta certificazione medica.

- c) La Giunta Comunale, al di fuori dei casi precedentemente descritti, può concedere, su richiesta dei Servizi Sociali, eventuali ulteriori agevolazioni o l'esenzione dal costo del servizio trasporto scolastico. Tali agevolazioni/esenzioni decorreranno, salvo casi specifici, dal mese successivo all'autorizzazione della Giunta Comunale.

Le agevolazioni tariffarie di cui alle lettere a) e b) valgono esclusivamente per i residenti nel territorio di Caselette.

Tutte le forme di agevolazione economica di cui alle lettere a) e b) sono autorizzate con preventiva ed opportuna determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa.

Le agevolazioni hanno validità sino a quando si verificheranno gli elementi che ne hanno caratterizzato l'applicazione (residenza sul territorio comunale, ..).

Nel caso di trasferimenti di residenza in altro Comune decadono le eventuali agevolazioni economiche e viene applicato il costo dovuto dai "non residenti".

Ai nuovi residenti viene applicata la tariffa "residenti".

In entrambi i casi la nuova tariffa decorre dal primo giorno di residenza nel nuovo Comune.

L'Ufficio Scuola deve provvedere al controllo mensile delle variazioni di residenza al fine di applicare le eventuali nuove tariffe.

L'Ufficio Scuola provvede a comunicare alla famiglia il nuovo costo dovuto le modalità del rimborso dovuto/spettante.

Il recupero dell'eventuale debito dovuto per l'applicazione della nuova tariffa è a cura del Comune di cessata residenza.

Art. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del SERVIZIO SCUOLABUS avviene con modalità prepagata ed è riscosso dalla Ditta appaltatrice del servizio di refezione che deve provvedere a versare mensilmente gli incassi al Comune previo rendiconto e con le modalità indicate nel Capitolato d'appalto.

Le famiglie devono pagare le quote dovute per l'anno scolastico come segue:

- a) tariffa intera entro il 20 settembre;
- b) in 3 rate da versarsi anticipatamente:
 - prima rata - entro il 20 settembre
 - seconda rata - entro il 20 dicembre
 - terza rata - entro il 20 marzo.

L'importo delle rate è comunicato dall'Ufficio Scuola.

Ad ogni alunno, regolarmente iscritto al servizio trasporto scuolabus, l'Ufficio assegna un Codice Utente personale al quale sono collegati i dati dell'alunno stesso e la corrispondente tariffa da pagare. L'applicazione di nuove tariffe conseguenti ad intervenute agevolazioni tariffarie avviene con le tempistiche e modalità descritte al precedente articolo 8.

I pagamenti possono essere effettuati:

- tramite POS: i genitori si possono recare presso i punti vendita convenzionati sul territorio comunale per il pagamento tramite contanti o bancomat. Per effettuare la ricarica si deve comunicare all'esercente, oltre all'importo che si vuole versare, il codice personale dell'alunno ed il tipo di pagamento (rata unica o 3 rate).
Al termine dell'operazione il genitore ottiene, a conferma dell'avvenuta ricarica, una ricevuta che deve essere conservata per ogni eventuale verifica;
- tramite internet: (pagamento on line) accedendo al sito dedicato (www.valdellatorre.gov.it www.comune.caselette.to.it : Come fare per/ Servizi ai cittadini/ Studiare/ TrasportoScolastico) oppure tramite App;
- tramite sistema PagoPa, solo per gli alunni residenti nel Comune di Val della torre;

e con qualsiasi ulteriore modalità che l'Ufficio Scuola introduca.

Ogni utente può verificare la situazione aggiornata del proprio credito e modificare parte della situazione anagrafica accedendo al portale genitori oppure tramite ComunicApp.

Le variazioni all'anagrafica non assentite dal sistema informatico (variazioni che modificherebbero il data base dell'Ufficio Scuola) devono essere comunicate per iscritto all'Ufficio Scuola all'indirizzo mail: anagrafe@comune.caselette.to.it.

All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Scuola, tramite il *vademecum* "Per saperne di più" sulle Scuole del Comune di Caselette (pubblicato sul sito www.comune.caselette.to.it), provvede a comunicare a tutti gli utenti ogni informativa utile ed aggiornata relativa ai servizi scolastici erogati, ai servizi accessori (ad es. doposcuola), alle modalità di pagamento, alle procedure innovative, ...

I nuovi iscritti, prima dell'inizio dell'anno scolastico, ricevono tramite SMS, le proprie credenziali per effettuare i pagamenti, le password per le consultazioni tramite il sito web e idonea "App" del proprio estratto conto.

Il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario non dà diritto ad alcuna restituzione di parte della quota.

Per coloro che scelgono la modalità del pagamento in rata unica entro il 20 settembre, nel caso di rinuncia al servizio, non è previsto alcun rimborso.

Gli utenti che scelgono la modalità di pagamento rateale e che rinunciano entro il 20 dicembre non dovranno pagare la 2^a e la 3^a rata, mentre coloro che rinunceranno entro il 20 marzo non dovranno pagare la 3^a rata.

Art. 10 – TARDATO PAGAMENTO, PAGAMENTI IRREGOLARI E/O INSUFFICIENTI, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Scuola, nei 15 giorni antecedenti le date di scadenza delle rate, provvede ad inviare tramite SMS un "*promemoria*" per ricordare a tutti gli utenti di provvedere al pagamento.

Qualora il genitore non provveda al pagamento delle rate dovute entro la scadenza prevista, e comunque oltre i 15 giorni successivi alla stessa, e non abbia comunicato la rinuncia definitiva al servizio entro i termini stabiliti nel penultimo comma dell'art. 9, lo stesso viene sospeso e l'alunno non può fruire del servizio di trasporto scuolabus.

La fruizione del servizio può riprendere solo dopo che il genitore ha provveduto al pagamento della rata. Qualora non si provveda al pagamento del debito, oltre al permanere dell'impossibilità ad utilizzare il servizio, il mancato pagamento delle quote dà luogo, al termine dell'anno scolastico, all'attivazione delle procedure previste dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito, consistenti in un primo provvedimento ingiuntivo e successiva procedura di riscossione forzata, emessi dal Comune competente.

Art. 11 – COMPORTAMENTO UTENTI

Gli alunni devono essere puntuali alle fermate all'orario stabilito, aspettare sul marciapiede, ove esistente, sino all'arrestarsi del mezzo e, in nessun caso, devono avvicinarsi al veicolo in movimento.

I più grandi devono adoperarsi al fine di rendere il servizio più agevole per i più piccoli.

Durante il servizio gli utenti devono tenere un comportamento corretto. In particolare devono rimanere seduti, evitando di passeggiare e cambiare di posto durante il tragitto, non disturbare gli altri utenti, l'autista e/o l'accompagnatore e non devono portare sull'autobus oggetti pericolosi.

È vietato agli alunni stare in piedi sullo scuolabus durante il viaggio e, prima di alzarsi per scendere, devono attendere che il veicolo sia fermo.

Gli autisti sono tenuti a comunicare all'Ufficio Scuola l'uso improprio del servizio da parte degli iscritti.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'autista, il Responsabile dell'Area Amministrativa segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato ed alla scuola frequentata. Dopo tre segnalazioni scritte (ovvero immediatamente, in caso di comportamenti particolarmente gravi) l'utente, sentito l'Assessore competente, potrà essere temporaneamente escluso dal servizio. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola ed al Dirigente Scolastico.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli alunni colpevoli, individuati dall'autista.

Art. 12 – TRASPORTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE

Lo scuolabus di proprietà del Comune è a disposizione, nel rispetto delle norme del trasporto degli alunni al di fuori del territorio comunale, per sette giorni all'anno (il giorno settimanale di disponibilità verrà comunicato annualmente all'inizio di ogni anno scolastico), per visite didattiche da effettuarsi esclusivamente all'interno del territorio dell'Istituto Comprensivo di Caselette, se non diversamente autorizzato dalla Giunta Comunale. Il n. numero massimo degli utenti trasportabile è 44 per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

La Dirigenza Scolastica deve trasmettere il calendario annuale delle richieste entro il 15 ottobre di ogni anno, con l'indicazione della destinazione, della motivazione, del numero delle classi e dei relativi alunni e degli orari previsti dell'uscita scolastica. Nel limite delle possibilità organizzative delle Scuole, le classi che hanno in programma un'uscita con la stessa destinazione sono tenute a prevedere richieste di trasporto congiunto nel rispetto del numero di posti disponibili sullo scuolabus.

Eventuali servizi di trasporto per esigenze straordinarie dovranno comunque essere richiesti all'Ufficio Scuola dalla Dirigenza Scolastica con almeno 20 giorni di anticipo. L'accettazione allo svolgimento di servizi aggiuntivi dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.

Art. 13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Comune, per esigenze di economicità, di percorso e di orario, può riservarsi l'eventuale possibilità di abbinare il trasporto contemporaneo degli alunni della Scuola Primaria con quelli della Scuola Secondaria di primo grado.

Il Comune declina ogni responsabilità civile e penale in caso il comportamento da parte degli utenti sia difforme da quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 14 – RECLAMI

Gli eventuali reclami o segnalazioni sul servizio di trasporto scolastico devono essere inoltrati in forma scritta al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Caselette, che adotterà le misure correttive e fornirà le delucidazioni richieste in un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento.

Richieste di chiarimenti o segnalazioni di disservizi relativi al servizio informatizzato di pagamento della retta scuolabus devono essere inoltrate in forma scritta al Responsabile dei Servizi Scolastici Associati, con sede in Val della Torre, che provvederà in merito come descritto al precedente comma.

Art. 15 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà disponibile presso l'Ufficio Scuola e sul sito internet del Comune di Caselette.

Copia del presente regolamento sarà tenuta nelle scuole interessate affinché gli utenti possano prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 16 – DATI PERSONALI

L'Ufficio Scuola utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti del servizio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e a norma del Regolamento Europeo UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i., ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all'organizzazione del servizio stesso.

Il trattamento dei dati forniti, o comunque acquisiti per l'iscrizione al servizio, avviene anche con mezzi informatici nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto è indispensabile per fornire il servizio.

I dati sono comunicati all'Istituto Comprensivo di Caselette, al personale scolastico, al personale comunale ed alla Ditta Appaltatrice del servizio di refezione scolastica (per la parte di competenza di incasso delle rette).

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente regolamento sarà competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Art. 18 – PROVVEDIMENTI ABROGATI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia incompatibili con il presente regolamento.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore alla scadenza della data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e troverà applicazione dall'anno scolastico 2019/2020.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme regionali e nazionali vigenti in materia.